



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

LA RETTRICE

- VISTO lo Statuto dell'Università di Firenze emanato con D.R. n. 1680 (prot.207006) del 30 novembre 2018 n. 1680;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1385 (prot. 301903) del 11 dicembre 2023;
- VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 rubricato "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)*";
- VISTO il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1047 rubricato "*INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI*";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*", in particolare l'art. 7;
- VISTO il parere della Commissione Didattica espresso nella seduta del 04 novembre 2025;
- VISTO il parere, con osservazioni, del Comitato Tecnico Amministrativo espresso nella seduta del 04 novembre 2025;
- VISTO il parere, con osservazioni, della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta del 07 novembre 2025;
- VISTA la Delibera n. 159 del 16 dicembre 2025 con la quale il Senato Accademico ha approvato il "Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti";
- VISTA la Delibera n. 397 del 23 dicembre 2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del "Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti ",

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze.

La Rettrice
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)



Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, disciplina le forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Firenze.
2. E' esclusa la collaborazione degli studenti nell'attività di didattica e di ricerca, nell'assunzione di responsabilità amministrative riferite ad attività istituzionali svolte dal personale tecnico-amministrativo.
3. Le collaborazioni di cui al comma 1 non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato, né danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e possono svolgersi soltanto all'interno dei locali dell'Università degli studi di Firenze, o di locali comunque utilizzati dalla stessa.
4. Le collaborazioni di cui al comma 1 si svolgono in presenza, salvo diversa valutazione del responsabile della struttura di assegnazione, per una durata complessiva non superiore a 150 ore nell'arco di un anno accademico.

Art. 2

(Modalità di svolgimento)

1. Le collaborazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento si svolgono nei seguenti ambiti:
 - a) fruizione, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, spazi studio;
 - b) fruizione e funzionamento di spazi e strutture del Sistema Museale di Ateneo;
 - c) servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
 - d) fruizione e funzionamento dei laboratori, delle aule informatiche e multimediali nelle quali si svolgono le attività formative promosse dall'Ateneo;
 - e) all'interno delle Aree e delle unità organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione Centrale.



2. La collaborazione deve svolgersi sotto il coordinamento del Responsabile della struttura di assegnazione o di altra unità di personale individuata ai sensi della vigente normativa dell'Ateneo.
3. Al Responsabile di cui al comma 2 del presente articolo compete:
 - a) valutare l'attività prestata dagli studenti;
 - b) vigilare sull'osservanza del codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze, da parte degli studenti.

Art. 3

(Destinatari)

1. I contratti di collaborazione di cui all'art. 1 sono destinati esclusivamente agli studenti iscritti a tempo pieno dal secondo anno fino al primo anno fuori corso, delle seguenti tipologie di Corsi di Studio dell'Università degli studi di Firenze:
 - a) Laurea;
 - b) Laurea magistrale;
 - c) Laurea magistrale a ciclo unico.
2. L'anno di iscrizione è calcolato dal primo anno di immatricolazione nel sistema universitario nazionale.
3. La possibilità di partecipare al bando di concorso è consentita anche a coloro i quali conseguono la Laurea nell'Università degli studi di Firenze e nello stesso anno accademico proseguono gli studi immatricolandosi in un Corso di Laurea magistrale della stessa Università.

Art. 4

(Definizione del numero delle collaborazioni)

1. Le Aree dell'Amministrazione centrale dell'Università degli studi di Firenze, nonché i Dipartimenti e le Scuole che intendono avvalersi della collaborazione a tempo parziale degli studenti, devono formalizzare la richiesta alla struttura dell'Ateneo competente in materia di didattica, specificando:
 - a) il numero di studenti-collaboratori richiesti, non inferiore a tre;
 - b) la tipologia di collaborazioni, senza riferimento ad alcun tipo di competenza o professionalità specifica,
 - c) l'indicazione dei periodi di collaborazione e dell'impegno orario settimanale.
2. La richiesta di attivazione delle collaborazioni deve essere presentata entro il 30 settembre.



Art. 5

(Bando di concorso e graduatoria)

1. Il conferimento dei contratti di collaborazione di cui al presente regolamento avviene a seguito di apposito bando di selezione, pubblicato annualmente e nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione a tempo pieno per l'anno accademico di riferimento della graduatoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
 - b) conseguimento di crediti formativi universitari (CFU) sulla base degli esami presenti nel piano di studio dello studente, validi per il conseguimento del titolo di studio, registrati alla data individuata nel bando;
 - c) condizione economico-patrimoniale, comprovata da attestazione ISEE valida per il diritto allo studio universitario, rientrante nei limiti previsti dal bando.
2. Le graduatorie per ciascuna struttura richiedente sono approvate con decreto rettorale e l'assegnazione delle collaborazioni viene formulata nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) criterio di merito di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo;
 - b) criterio economico, con precedenza, a parità di punteggio complessivo, accordata agli studenti con valore ISEE più basso;
 - c) a parità di merito e di condizioni economiche, criterio anagrafico, con precedenza per gli studenti più giovani di età.
3. Nel caso di assenza di candidati o di incapienza nella graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo, la struttura richiedente può attingere alla graduatoria di altre strutture.

Art. 6

(Costituzione del rapporto di collaborazione)

1. La convocazione dei vincitori per la firma del contratto di collaborazione avviene tramite invio di e-mail alla casella di posta istituzionale. Dalla data di invio della comunicazione decorre il termine di 5 giorni lavorativi entro i quali lo studente è tenuto a comunicare l'accettazione o la rinuncia alla collaborazione. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte dello studente, lo stesso è considerato rinunciatario.
2. Dopo l'inizio dell'attività di collaborazione lo studente ha facoltà di rinunciare dandone opportuna comunicazione al Responsabile della struttura di assegnazione. La rinuncia comporta la cancellazione dello studente dalla graduatoria e determina lo scorrimento al nominativo dello studente successivo.



3. La collaborazione è considerata conclusa nel caso di rinuncia agli studi o di trasferimento ad Università. Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente tali circostanze al responsabile della struttura di assegnazione.
4. La collaborazione è altresì considerata conclusa nel caso di conseguimento del titolo di studio senza prosecuzione degli studi nello stesso anno accademico presso l'Università degli studi di Firenze.
5. Il compenso orario per lo svolgimento delle collaborazioni è determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle risorse disponibili. Viene erogato in un'unica soluzione al termine della collaborazione.

L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, unitamente all'erogazione delle attività di formazione generale e specifica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7

(Cumulo e Incompatibilità)

1. Le collaborazioni di cui all'art. 2 sono incompatibili con:
 - a) attività di supporto al tutorato di cui alla legge 11 luglio 2003 n. 170 e al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1047, svolta nello stesso anno accademico;
 - b) attività di tutorato di cui alla legge 28 gennaio 1999 n.17, svolta nello stesso anno accademico;
 - c) attività di lavoro dipendente, se svolta contestualmente al periodo di vigenza del contratto.
2. L'attività di collaborazione di cui all'art. 2 è cumulabile con gli strumenti ed i servizi per il diritto allo studio universitario, erogati dalla Regione o dallo Stato.

Art. 8

(Sanzioni)

Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente, nel caso di presentazione di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire del contratto di collaborazione, il contratto è automaticamente risolto con perdita del diritto ad ottenere il compenso e a partecipare, per la durata del corso degli studi, ad attività di collaborazione a tempo parziale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ad alcuni servizi offerti dall'Università di Firenze", emanato con Decreto Rettoriale 23 gennaio 2006, n. 54.